



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/dt

Roma, 8 febbraio 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Livorno  
Via Strozzi, 1  
57123 LIVORNO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 136/2021\_STP unipersonale*

In relazione al quesito formulato il 26 gennaio scorso con il quale si domanda se è possibile iscrivere una STP s.r.l. unipersonale nella sez. speciale dell'Albo, si osserva quanto segue.

Alla luce della vigente normativa e della disciplina relativa alle società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate di cui all'art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s.p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all'Albo.

In ogni caso, il CNDCEC richiama l'attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della legge n. 183/2011.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani